



Deliberazione n.	712	Seduta del	17 APR. 2018
<p>Convenzione tra ASST Sette Laghi e ASST Monza per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), ai sensi del D.M. 19.03.2015, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza.</p>			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano I.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richieste a pagamento;
- art. 62 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001 del 08.06.2000, che disciplina l'attività di consulenza della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, del citato CCNL, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



Q

- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- D.M. 19 marzo 2015, avente per oggetto "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", che vincola i titolari delle attività ricadenti nel campo di applicazione di detto decreto, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, ad individuare un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA);

Viste la nota del 13.03.2018 (prot. n.9629 del 13.03.2018) e la e-mail del 29.03.2018 con cui l'ASST Sette Laghi ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad espletare l'attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RTSA, ai sensi del D.M. 19.03.2015, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza;

Atteso che l'attività di consulenza in oggetto consiste in particolare:

- nel coordinamento delle attività di implementazione e attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio dell'ASST Sette Laghi, che sarà espletata con la necessaria piena collaborazione di tutte le strutture dell'ASST Sette Laghi competenti sul tema;
- nell'aggiornamento del suddetto sistema di gestione in relazione allo stato di attuazione del piano di adeguamento alla normativa antincendio previsto dalla ASST Sette Laghi;

intendendo perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dall'Ing. Antonino Arduca, Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con e-mail del 20.03.2018, con disponibilità allo svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della S.C., nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore Generale per il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale, con nulla osta del 03.04.2018;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Sette Laghi per l'attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RTSA, ai sensi del D.M. 19.03.2015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.03.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le



prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

1. del ricavo annuo stimato in € 15.200,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento (Lett. C. D.) v.so ATS/ASST Regione Lombardia", all'atto di emissione della relative fatture;
2. del costo annuo stimato in € 11.900,00, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale dirigente fuori orario di servizio, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato, oltre € 1.200,00 a titolo di rimborso spese;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Sette Laghi per l'attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RTSA, ai sensi del D.M. 19.03.2015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.03.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente interessato a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di stabilire che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, secondo quanto previsto dall'art 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.; la restante quota rappresenta il compenso al personale;



Q

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
5. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 15.200,00 che sarà contabilizzato sul conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento (Lett. C D.) v.so ATS/ASST Regione Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo stimato in € 11.900,00, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente fuori orario di servizio, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato, oltre € 1.200,00 a titolo di rimborso spese;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 712 del 17 APR. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Sette Laghi e ASST Monza per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), ai sensi del D.M. 19.03.2015, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

**CONVENZIONE TRA ASST SETTE LAGHI E ASST MONZA PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO (RTSA), AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015.**

TRA

ASST Sette Laghi, con sede in Varese, Viale Borri n. 57 (C.F. e P.IVA 03510050127), in atto rappresentata del Dott. Callisto Bravi, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 62 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001 del 08.06.2000, disciplina l'attività di consulenza della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata

Q

- con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, del citato CCNL, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - ai sensi del D.M. 19 marzo 2015, avente per oggetto "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", i titolari delle attività ricadenti nel campo di applicazione di detto decreto che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, devono individuare un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA);
 - con nota del 13.03.2018 (prot. n. 9629 del 13.03.2018) ed e-mail del 29.03.2018, l'ASST Sette Laghi ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad espletare attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RTSA, ai sensi del D.M. 19.03.2015, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza.

Le Parti convengono che attraverso lo svolgimento della presente collaborazione si intende perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di consulenza per la funzione di RTSA, ai sensi del D.M. 19.03.2015, a favore della ASST Sette Laghi, da parte del personale Dirigente in servizio presso la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal citato D.M., che potrà essere coadiuvato dal personale dipendente in servizio presso la stessa S.C.

Art. 3 - L'attività di cui all'art. 2 consiste in particolare:

- nel coordinamento delle attività di implementazione e attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio dell'ASST Sette Laghi, che sarà espletata con la necessaria piena collaborazione di tutte le strutture dell'ASST Sette Laghi competenti sul tema (Ufficio Tecnico, SPP, Direzione Sanitaria, Direzione Infermieristica);
- nell'aggiornamento del suddetto sistema di gestione in relazione allo stato di attuazione del piano di adeguamento alla normativa antincendio previsto dalla ASST Sette Laghi.

Art. 4 - L'attività prevista sarà espletata sia presso l'ASST Sette Laghi, di norma mediante n. 2 accessi mensili della durata di circa n. 3/8 ore ciascuno, che fuori dalla ASST, per l'approfondimento e lo studio di problematiche specifiche, fino a un massimo complessivo di 12 ore mensili;

L'ASST Sette Laghi si impegna a mettere a disposizione del RTSA incaricato le risorse di personale tecnico e amministrativo dell'ASST stessa, necessarie per l'espletamento dell'incarico. Inoltre l'ASST Sette Laghi assicura la piena

Q

collaborazione di tutte le proprie strutture competenti sul tema (Ufficio Tecnico, SPP, Direzione Sanitaria, Direzione Infermieristica);

Art. 5 – L'ASST Sette Laghi riconosce alla ASST Monza, per l'esecuzione dell'attività in argomento, i seguenti corrispettivi:

- compenso annuo lordo, omnicomprensivo e forfettario, pari a €. 14.000,00 + IVA se dovuta;
- rimborso spese forfettario pari ad €. 50,00 lordi per ogni accesso;

Art. 6 - La rendicontazione dell'attività di cui all'art. 2, ai fini della emissione di fattura, sarà effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Monza.

Il corrispettivo di cui all'art. 5 della presente convenzione sarà fatturato in quote semestrali e sarà versato dall'ASST Sette Laghi entro 60 giorni dalla emissione delle relative fatture da parte dell'ASST Monza. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 – L'ASST Sette Laghi è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte e di eventuali danni a terzi, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole e si impegna a manlevare la stessa ASST da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Sette Laghi.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.03.2019**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). In particolare l'ASST Sette Laghi si riserva la facoltà di recesso, con preavviso di 30 gg., in caso di acquisizione della figura professionale in oggetto mediante modalità diverse dalla presente convenzione.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Le Parti si riservano di riesaminare in qualunque momento le condizioni di cui alla presente convenzione, alla luce del contenuto delle ulteriori fonti che disciplineranno la materia.

Art. 9 - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-settelaghi.it e www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del citato Codice da parte dei contraenti,

Q

comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Imposta di Bollo
di € 16,00
assolta in modo
virtuale
aut.2016/7366

Art. 11 - Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è soggetta all'imposta di bollo assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 13 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Monza, _____

Per ASST Sette Laghi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Bravi

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco